

START-UP E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, s'inserisce nel solco tracciato dalla prima legge sulle start-up, il [decreto-legge 179 del 2012](#), e reca **disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative** mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Il contenuto del provvedimento è così sintetizzabile:

- ✓ l'articolo 1 contiene le **definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa**, rinviando alla disciplina vigente;
- ✓ l'articolo 2 interviene sulla **disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente**, mediante la trasformazione dell'eccedenza in credito d'imposta;
- ✓ l'articolo 3 chiarisce e specifica **l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative**, al fine di rendere **l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis**. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative;
- ✓ l'articolo 4 **innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS)**.

Si tratta di **misure apprezzate dal PD-IDP**, che però avrebbe voluto sfruttare l'opportunità di questo provvedimento per **ulteriori miglioramenti** della normativa che disciplina la materia, purtroppo nemmeno uno degli **emendamenti presentati** dal PD-IDP è stato accolto.

Nel dettaglio:

- ✓ un **emendamento** mirava a **incentivare gli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari**, in coerenza con la richiesta emersa nelle [audizioni](#) di introdurre degli incentivi dedicati agli investitori "istituzionali", in primis fondi previdenziali e casse assicurative;
- ✓ un altro **emendamento** mirava **potenziare gli uffici di trasferimento tecnologico degli atenei**, a partire da quelli più piccoli, che pur esprimendo grandi potenzialità e soluzioni tecnologiche valide, sono frenati da mancanza di dotazione finanziaria e di personale, e di **istituire un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico**,

suddiviso in macroaree, che possa fungere da impulso al perseguimento di obiettivi comuni, indirizzando e coordinando le attività degli uffici di trasferimento tecnologico universitari;

- ✓ è unanime il **giudizio negativo** sull'eliminazione della procedura di **costituzione on-line gratuita tramite InfoCamere**, che inevitabilmente porta ad un aggravio per le start-up sia in termini di spese, che in termini di tempo. Il PD-IDP per sanare almeno in parte questo vulnus, nel pieno rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, ha **proposto un credito di imposta per contenere le spese sostenute** per la redazione dell'atto costitutivo e per tutti quei costi che una nuova impresa deve affrontare nei primissimi anni di attività: consulenza legale, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di impresa. Costi che pesano, soprattutto all'inizio, e possono avere una certa incidenza sulla sorte di una start-up;
- ✓ infine il **PD-IDP** ha presentato **emendamenti per abbassare il costo di assunzioni e lavoro in favore delle start-up e PMI innovative** attraverso due misure specifiche: una dedicata alle **assunzioni di giovani a tempo determinato, con un esonero contributivo degli oneri previdenziali per 3 anni**; l'altra per aiutare le realtà più piccole (start-up innovative con fatturato inferiore a 200mila euro o PMI innovative sotto 1 milione), **esonerandole dal pagamento dei contributi dovuti dai soci, sempre per i primi 3 anni**.

Assieme a queste proposte, altri emendamenti del PD-IDP riguardavano: dal **fondo per sostenere l'accesso al mercato**, fino alle misure per portare o **riportare in Italia le società innovative con sede all'estero**; **incentivi per l'aggregazione** di imprese rendendole più solide; **misure di semplificazione** fiscale e amministrativa; **agevolazioni per favorire i finanziamenti** nelle fasi successive di sviluppo.

I numeri dell'ultimo decennio delle start-up sono chiari e ci raccontano due cose: innanzitutto, della **lungimiranza della norma del 2012** voluta dall'allora **Ministro Passera**, che è una disciplina che per alcuni aspetti continua ad essere **all'avanguardia in Europa**; in secondo luogo, che **il mercato delle start-up è in crescita**, ma resta da fare **ancora tanto** per favorirne lo **sviluppo e il consolidamento**.

“Il provvedimento che stiamo esaminando – ha commentato [Claudio Stefanazzi \(PD-IDP\) in dichiarazione di voto](#) – **non è certamente il migliore dei provvedimenti possibili**, i paletti posti dal Ministero dell'Economia e delle finanze ne hanno certamente limitato la portata, **ma va nella direzione giusta**. È un passo significativo su una strada che deve essere percorsa per intero dal legislatore italiano per **colmare il gap che divide il settore delle startup italiano da quello francese, tedesco e del Regno Unito su tutti**”.

Per queste ragioni nonostante non siano state accolte in questo provvedimento le **proposte emendative del PD-IDP**, queste costituiranno la base del lavoro del Partito Democratico per i successivi interventi normativi, primo tra tutti il disegno di legge sui capitali, “perché solo così – ha concluso **Stefanazzi** – saremo in grado di **liberare le tante energie presenti nel Paese**, guadagnando in attrattività e competitività e dando, entro i confini nazionali, le risposte che i nostri imprenditori e la nostra finanza cercano spesso altrove. Pertanto, **dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” [AC 107](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze.

DEFINIZIONI (ART. 1)

Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per **start up innovative** quelle regolate dal [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) per **PMI innovative** le imprese di cui all’articolo 4 del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI (ART. 2)

Con questa disposizione si interviene sulla **disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti** in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione **anche in caso di incapienza del contribuente**, ovvero qualora la **detrazione superi l’imposta lorda** dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell’eccedenza non detraibile **in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione**.

Il **credito d’imposta** è fruibile **nel periodo di imposta** in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a partire **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023**.

Le disposizioni si applicano agli **investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli oneri derivanti sono quantificati in **1,8 milioni dall’anno 2025**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione del FISPE** (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE (ART.3)

Queste norme modificano in più punti l’articolo 14 del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), il cosiddetto **Sostegni-bis**, recante incentivi agli investimenti in favore di *startup* e PMI innovative, con un duplice obiettivo: **concedere ulteriori incentivi agli investimenti** effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale di queste imprese; rendere le disposizioni, previste e **conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato, compatibili con il mercato unico**, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Con le modifiche proposte, si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime *de minimis*, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013; rimangono dunque **agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%**.

Inoltre, si prevede che, **al fine dell'esenzione sulle plusvalenze della partecipazione**, prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, le PMI innovative partecipate **devono possedere anche i requisiti previsti** dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ([GBER - General Block Exemption Regulation](#)), quindi al momento dell'investimento iniziale, devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **non avere operato in alcun mercato;**
- b) **operare in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;**
- c) necessitare di **un investimento iniziale per il finanziamento del rischio** che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

Ulteriori disposizioni tendono a completare la disciplina incentivante introdotta dal decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede l'esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese *target* mediante la partecipazione al capitale sociale. Nello specifico, **si prevede l'esenzione per i proventi derivanti dagli OICR** (Organismo di investimento collettivo del risparmio), che investono prevalentemente **nel capitale di startup e PMI innovative**.

Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che **le quotazioni degli OICR** devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere **detenute per almeno 3 anni**, il cosiddetto *holding period*. Per beneficiare di tale esenzione, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato europeo, dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e devono investire prevalentemente nel capitale sociale di *startup* e PMI innovative. Il **concetto di prevalenza**, mutuato dalla disciplina recata in materia di agevolazione per gli investimenti in dette imprese dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, coerentemente a tale disciplina, va inteso come **soglia minima di investimento pari almeno al 70%** degli attivi patrimoniali dell'organismo. Sono ricompresi nella definizione di OICR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero sia i fondi comuni di investimento, sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e quelle a capitale fisso (SICAF), nonché fondi di fondi. **Godono delle esenzioni i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati**, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 per le start-up innovative e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le PMI innovative.

Al fine di **evitare fenomeni di abuso**, si prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere **già in possesso dell'investitore** alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021. Inoltre, si integra il decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di ricomprendere tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di

reinvestimento della plusvalenza, ivi previsto, **solo le PMI in possesso dei requisiti previsti** dall'articolo 21 del citato **regolamento (UE) 651/2014**. Si prevede, infine, che **l'ammontare della plusvalenza da partecipazioni in qualsiasi società**, reinvestito ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, in caso di successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese, **non gode dell'esenzione** prevista nel medesimo articolo 14.

Con un'altra novella al "decreto Sostegni-*bis*" si ribadisce che le disposizioni sono attuate nel **rispetto dei limiti e delle condizioni previste** dal regolamento (UE) 651/2014, che disciplina gli **aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio**.

Si chiarisce che **l'esenzione fiscale dei proventi di OICR**, trova applicazione per gli investimenti effettuati **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023**.

Il **fondo per interventi strutturali di politica economica** (decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282) è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029. Un'ultima disposizione provvede alla copertura degli oneri finanziari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (ART. 4)

Viene modificato il **testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), prevedendo l'innalzamento da 25 a **50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le SIS** (Società a investimento semplice). Questo al fine di semplificare la *compliance* per quanto riguarda i fondi di investimento che vogliono investire nei settori innovativi e, quindi, aumentare, potenzialmente, la platea di investitori.